REPUBBLICA ITALIANA **40/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60958** del ruolo generale, proposto da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@

postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da delega in atti;

contro

omissis, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Perco, c.f. PRCLCN55A05B006Z), pec lucianoperco@legalmail.it, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori e Silvia Bertinelli, c.f. BRTSLV90S45D530O, pec silvia.bertinelli@ordineavvocatibellunopec.it e con gli stessi elettivamente domiciliata a Feltre (BL), Largo Castaldi 20, come da delega in atti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 39/2023, depositata l'8 maggio 2023 e notificata il 24 maggio 2023.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il Consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Antonietta Coretti, per l'Inps; l'avv. Daniela D'Andrea, in sostituzione dell'avv. Luciano Perco, per *omissis*.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 12 luglio 2023, l'Inps ha impugnato la sentenza n. 39/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, che si è pronunciata su ricorso tendente ad accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto

versato a titolo di ricongiunzione, riconosciuta con determinazione del 02.10.2013 n. DT011201300533094, nella misura di € 9.379,37, pari all'importo dei ratei corrisposti dalla ricorrente sino al provvedimento di decadenza, e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione a favore della ricorrente di detta somma, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge.

La sentenza impugnata ha rigettato in via preliminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Inps e, nel merito, ha accolto il ricorso per aver ritenuto che la decadenza pronunciata dall'Inps per il mancato pagamento di tre rate consecutive dell'onere di ricongiunzione (dopo aver provveduto al pagamento di 77 rate su 91) non fosse ostativa alla restituzione della somma già versata di euro 9.379,37 a fronte di un totale dovuto di euro 11.084,34.

In particolare, secondo il Giudice di primo grado, la irrepetibilità di quanto versato non sarebbe sostenibile, in quanto "non si versa in ipotesi di una volontaria cessazione del pagamento dovuto nel corso della perdurante esistenza della pratica di ricongiunzione, e meno ancora, di rinuncia alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, bensì nella diversa fattispecie dell'intervento di una decadenza unilateralmente dichiarata da parte dell'INPS, in applicazione della disciplina regolamentare di settore, e della sua accettazione da parte della ricorrente, le quali, di fatto, determinano la cessazione del rapporto attivato con l'accettazione della domanda di ricongiunzione, vanificandone gli effetti".

L’Inps ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, deducendo:

- che l'insussistenza del diritto al rimborso discende dall'applicazione dei principi generali della materia, di talché sarebbe stata necessaria una previsione normativa espressa al fine di fondare il diritto alla descritta restituzione, e non certo al fine di escluderlo.

- che in fattispecie diverse da quelle in trattazione il diritto dell'assicurato alla restituzione delle somme già versate a titolo di oneri di ricongiunzione è stato oggetto di esplicita affermazione;

- che mentre all'assicurato inadempiente, che abbia cessato di fatto il pagamento degli oneri, sarebbe consentito il recupero integrale di tutto quanto versato senza soggiacere a condizioni o a termini (salva, naturalmente la prescrizione), all'assicurato che, invece, intenda avvalersi della legale facoltà di recesso prevista dalle sopra citate norme il diritto al rimborso sarebbe riconosciuto solo alle condizioni, e negli stretti termini di decadenza, contemplati dalle ripetute disposizioni;

- che l’attuale appellata aveva espressamente assunto la seguente obbligazione "B2 nell'ipotesi che il pagamento rateale non possa avvenire mediante trattenute sullo stipendio effettuate dall'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, quest'ultimo dovrà provvedere direttamente al versamento tramite modello F. 24 (sezione altri enti previdenziali ed assicurativi) indicando ... (così le

"avvertenze" riportate nel provvedimento di accoglimento della ricongiunzione agli atti di causa).

Ha quindi concluso per l'accoglimento del gravame.

omissis si è costituita il 17 gennaio 2025, deducendo l'infondatezza di quanto sostenuto da controparte, con particolare riferimento alla asserita inapplicabilità della regola generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 del c.c. in tema di restituzione degli oneri di ricongiunzione parzialmente versati, in mancanza di una controprestazione da parte dell'Istituto previdenziale. Mancherebbe una norma ad hoc tale da consentire all'Istituto previdenziale di trattenere le somme versate. La sede Inps di Belluno avrebbe indotto in errore l'attuale appellata, laddove le veniva comunicato per iscritto la possibilità di richiedere che le rate residue venissero addebitate sulla sua prossima pensione o in alternativa di pagare in un'unica soluzione (cfr. all. 6 al ricorso di primo grado: "lei può dire che le rate non pagate vengano addebitate sulla sua prossima pensione; lei può decidere se pagare in unica soluzione tramite F24, prima di andare in pensione."). La decadenza pronunciata dall'Inps, da cui è poi scaturita la mancata restituzione delle somme già versate, sarebbe quindi stata formalizzata senza adeguata istruttoria. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.

All'udienza del 6 febbraio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dall'Inps sulla spettanza del rimborso di contributi previdenziali versati in funzione di un provvedimento di ricongiunzione dichiarato decaduto dall'Inps per il mancato completamento dei pagamenti.

In particolare, l'Istituto previdenziale appellante ha contestato la statuizione del Giudice di primo grado che ha ritenuto di accogliere la tesi della pensionata sul rimborso degli importi già versati prima dell'interruzione dei pagamenti, in funzione del mancato rispetto del piano rateale.

In via preliminare, il Collegio osserva che, pur tenendo conto di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, c.g.c., secondo cui «Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori», risulta irrilevante il conferimento dell'incarico difensivo anche ad un legale non abilitato all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l'atto di costituzione per l'appellato risulta sottoscritto dall'avv. Luciano Perco, legale ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La costituzione in giudizio deve dunque ritenersi ammissibile, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale ed essendo l'atto difensivo prodotto da un professionista fornito dello *ius postulandi* dinanzi a questo Giudice e provvisto dei poteri per procedere all'autenticazione della firma in

calce alla procura alle liti.

Va vagliata, ancora in via preliminare, l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Negli atti introduttivi del presente gravame, parte appellante ha messo in evidenza un'applicazione della normativa di riferimento, da parte del Giudice di primo grado, che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con la disciplina di legge vigente. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale formulata in appello si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, l'appello dell'Inps è fondato.

Dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione della fattispecie, si evince in maniera inequivoca l'intenzione dell'attuale appellata di ricongiungere i periodi lavorativi svolti presso altri enti. Così come è pacifico che l'attuale appellata abbia corrisposto 77 rate su un totale di 91, senza versare integralmente gli oneri per completare la ricongiunzione.

La decadenza è stata quindi pronunciata dall'Inps per il mancato completamento del piano rateale di pagamento degli oneri di ricongiunzione.

Al riguardo, va rilevato che l'attuale appellata è stata posta in condizione di conoscere la necessità, al fine di perfezionare la ricongiunzione, di completare i versamenti, come emerge nel provvedimento di accoglimento della ricongiunzione stessa, tra le

avvertenze, ove è riportata l'ipotesi – poi verificatasi, in seguito alla posizione di aspettativa ottenuta dall'interessata – di una possibile interruzione dei pagamenti mediante trattenute del datore di lavoro e della conseguente esigenza di provvedere direttamente al versamento tramite modello F24.

Sotto il profilo normativo, l'art. 5, terzo comma, della l. n. 29/1979 è esplicito nell'indicare che «Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.»

Non è quindi possibile, nel corso del periodo di rateazione, interrompere i pagamenti senza che se ne abbia un effetto decadenziale.

In ordine alla rimborsabilità delle somme già versate, va osservato, d'altro canto, che il legislatore, quando ha voluto ammettere un tale risultato, lo ha fatto esplicitamente: in particolare l'art. 1, comma 197, della l. n. 232/2016 ha disposto che: «per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è

effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.»

Quanto sopra porta a ritenere che la rimborsabilità sia ammessa soltanto ove disciplinata dal legislatore con norma specifica ed eccezionale, mentre la disciplina generale – in cui rientra il caso in esame - non consente un tale risultato.

Tale soluzione risponde indubbiamente al principio solidaristico che regola la contribuzione previdenziale, in quanto gli importi acquisiti sono rivolti a sostenere il sistema pensionistico, al pari di quei casi in cui la contribuzione versata - per difetto o insufficienza di requisiti – non vada poi a remunerare una effettiva prestazione.

Nei termini sopra evidenziati, i motivi di appello formulati dall'Istituto previdenziale si mostrano quindi fondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque accolto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, trattandosi di controversia di natura previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, accoglie l'appello proposto dall'Inps nei confronti di ***omissis*** ed iscritto al n. **60958** del registro generale e annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per Veneto n. 39/2023. Liquida le spese di difesa in favore dell'appellante ed a carico della parte appellata in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi — f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 24/03/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi